

Spettabile Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione V – Ufficio II

dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it

Milano, 23 febbraio 2024

Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

Egregi Signori,

lieti di poter partecipare alla consultazione in oggetto Vi indichiamo qui di seguito le nostre osservazioni alla proposta di modifica del Decreto Legislativo n. 385 del'1 settembre 1993 (“TUB”).

Articolo 114.1 (Definizioni)

Al comma 1, lettera b) paragrafo 2) si prevede che non rientri nella rinegoziazione con il debitore dei termini e delle condizioni contrattuali (e pertanto non costituisce “gestione di crediti in sofferenza”) l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Sarebbe utile chiarire se si intendano ricomprese in tale esclusione (i) la posticipazione dei termini di pagamento che comporti anche una modifica del tasso di interesse applicato e (ii) la modifica della periodicità delle rate di interessi e/o capitale che non contempli una posticipazione dei termini di pagamento.

Al comma 1, lettera i) si definisce come “Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza” lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso. Sebbene l'utilizzo di questa definizione sia rilevante preminentemente per le funzioni di vigilanza che verranno esercitate dalla Banca d'Italia sui gestori di crediti in sofferenza, dalla definizione non si evince il criterio da utilizzarsi per individuare lo Stato in cui è concesso il credito. Il concetto di luogo di “concessione del credito” potrebbe infatti avere a riguardo il luogo dove si trova il

Studio Associato Servizi Professionali Integrati, Business Associate di Crowe Global

Avvocati: Francesco Accomando, Marco Agami, Fabio Ambrosiani, Luca Antonetto, Alberto Assirelli, Luigi Ferdinando Berardi, Alessandro Bolla, Ettore Bonaccorsi, Prof. Ruggiero Cafari Panico, Annalisa Cappiello, Alessandro Caputo, Margareth Carducci Arsenio, Matteo Corbo, Francesca Cossu, Caterina Dal Mas, Alessandro De Giobbi, Claudio De Portu, Marco Durante, Patrick Marco Ferrari, Fabrizio Fili, Alessandro Galante, Andrea Gattamorta, Francesco Gerino, Sabrina Giani, Patrizia Gozzoli, Andrea Granzotto, Francesca Gravili, Nicolò Massimo Gruppi, Thomas Heller, Alessandro Keller, Mirko Lacchini, Giusi Lamicela, Paolo Lisi, Diego Lorenzetti, Giuseppe Francesco Lovetere, Silvia Lucantoni, Gianvincenzo Lucchini, Alessandro Manca, Carlo Alberto Marchi, Francesco Marenzi, Veronica Martinelli, Giorgio Martorelli, Renato Martorelli, Alessandro Mulinacci, Lorenzo Musso, Marzia Musso, Fabrizio Orazi, Lina Orlando, Michela Ortolano, Prof. Angelo Pandolfo, Giuseppe Paone, Christian Perrone, Gary Louis Pietrantoni, Cristiana Pilo, Gaetano Pizzitola, Pietro Pizzolato, Riccardo Prete, Stefano Putinati, Carmelo Raimondo, Nicola Resta, Giovanni Ricco, Giuseppe Rigano, Diego Rigatti, Raffaele Romano, Daniele Sabatini, Alessandro Scagliarini, Marco Franco Scalvini, Daniele Soru, Chiara Sozzi, Antonino Spada, Marialucrezia Turco, Katia Vecchiato, Antonio Verrando, Prof. Giuseppe Zizzo; *Dottori Commercialisti*: Sergio Autiero, Emanuele Borgonovo, Flavio Brenna, Stefano Burighel, Ugo Campaner, Antonio Candotti, Luigi Capriolo, Dario Castiglioni, Matteo Ceccato, Alessandra Cislaghi, Gennaro Di Noia, Manuela Frediani, Barbara Gado, Michele Ghiringhelli, Maurizio Gili, Alfredo Imparato, Giuseppe Limido, Stefano Luvisutti, Paolo Nava, Massimo Miani, Roberto Munno, Luca Alberto Pangrazzi, Fausto Piccinini, Stefano Ratti, Alfredo Ravo, Federica Santini, Cristina Seregni, Stefano Sesia, Antonio Sgroi, Silvia Telesca, Ersilia Todesca, Andrea Turati; *Ragionieri*: Luciana Barbara Dolci, Gian Paolo Giannini, Nicola Pizzuti, John A. Stewart; *Of Counsel*: Prof. Avv. Tiziano Treu.

prenditore ovvero quello in cui si trova il soggetto finanziatore (questo anche in base al diritto applicabile ed alle previsioni contrattuali che governano il contratto da cui origina il credito).

Articolo 114.2 (Ambito di applicazione)

All'articolo 114.2, secondo comma, è previsto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10 (*Informativa ai debitori ceduti*), le disposizioni del Capo I del Titolo V di nuova introduzione non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130/1999 (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**"), quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (il "**Regolamento Cartolarizzazioni**").

In relazione a tale previsione la disapplicazione indicata dalla norma citata sembra riferirsi esclusivamente ai veicoli per la cartolarizzazione costituiti ed operanti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione che siano acquirenti nell'ambito di operazioni che si configurino come "cartolarizzazioni" secondo le previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. Il riferimento all'articolo 2, punto 2, del Regolamento Cartolarizzazioni indicato nell'articolo 114.2, secondo comma, peraltro riflette letteralmente l'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2021/216.

In questo senso potrebbe essere utile chiarire se la disapplicazione del Capo I del Titolo V possa operare anche laddove (i) sia acquirente dei crediti in sofferenza un veicolo per la cartolarizzazione che opera ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione ma la cartolarizzazione posta in essere non rientri nella definizione di "cartolarizzazione" di cui al Regolamento Cartolarizzazioni (tipicamente operazioni di cartolarizzazione che non prevedono alcuna segmentazione delle esposizioni assunte dagli investitori) ovvero (ii) la cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione venga realizzata da una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento Cartolarizzazioni ma questa società veicolo non sia acquirente dei crediti (es. le cartolarizzazioni realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento da parte della società veicolo per la cartolarizzazione).

Articolo 114.9 (Operatività transfrontaliera)

L'articolo 114.9, comma 3, prevede che i gestori di crediti dell'Unione europea che operino nel territorio della Repubblica (anche senza stabilirvi succursali) possano detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7 (*Detenzione di fondi*). Sarebbe utile precisare se ai fini di quanto precede i gestori di crediti dell'Unione europea debbano necessariamente operare su conti correnti bancari aperti in Italia.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento in merito a quanto precede si prega di contattare Carmelo Raimondo (carmelo.raimondo@wstlegal.eu) – tel. 02 806732267.

Cordiali saluti

WST Law & Tax